



**REGOLAMENTO
ILLUMINAZIONE VOTIVA
COMUNE DI FANANO**

Atti di riferimento:

Deliberazione C.C. n. 3 del 30/03/2023

Indice:

Articolo 1: oggetto e gestione del servizio

Articolo 2: richiesta attivazione

Articolo 3: canone

Articolo 4: pagamenti

Articolo 5: durata del servizio

Articolo 6: cessazione del servizio

Articolo 7: realizzazione impianti

Articolo 8: divieti e competenze

Articolo 9: responsabilità

Articolo 10: controversie

Articolo 1 – Oggetto e Gestione ed del Servizio

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione e la fruizione del servizio di Illuminazione votiva nei Cimiteri comunali.

Il Servizio consiste nella predisposizione dell'impianto, nell'installazione di una lampada votiva presso la sepoltura o tumulazione, esso comprende, altresì, la fornitura di energia elettrica e delle parti di ricambio nonché la manutenzione dell'impianto.

Il Servizio di illuminazione votiva viene gestito direttamente in economia dal Comune di Fanano o in alternativa da un concessionario incaricato a seguito di procedura di gara.

Articolo 2 – Richiesta

Il servizio è reso su domanda dell'interessato. La domanda di fornitura del servizio è redatta sull'apposito modulo predisposto e fornito dal Comune o in alternativa da un concessionario incaricato, il quale si riserva di darvi corso dopo aver verificato la possibilità tecnica di eseguire l'allacciamento.

Articolo 3 – Canone

A fronte della fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva, è previsto un canone annuo solare il cui importo è fissato dall'organo competente. Nel canone sono comprese anche le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il cambio delle lampade, la dovuta sorveglianza della rete.

Per il pagamento di tale canone l'Ufficio Tributi, o in alternativa da un concessionario incaricato, emette fattura, comprensiva di I.V.A., la quale viene recapitata ai richiedenti.

Il canone decorre dal giorno in cui viene eseguito l'allacciamento.

Articolo 4 – Pagamenti

L'ufficio Tributi, o in alternativa da un concessionario incaricato, registra i versamenti effettuati e, successivamente alla scadenza per il pagamento delle fatture, invia i solleciti con lettera raccomandata a/r per quelli non effettuati. Decorsi 60 giorni dal sollecito senza che il versamento sia stato effettuato, l'Ufficio Tributi:

- comunica al Settore Tecnico di procedere alla cessazione della fornitura elettrica per la lampada votiva insoluta;
- provvede alla riscossione coattiva del canone non pagato maggiorato degli interessi legali.

La nuova fornitura di corrente elettrica alle lampade cessate per morosità è effettuata alle seguenti condizioni:

- pagamento della morosità creatasi;
- nuova richiesta di allacciamento.

Articolo 5 – Durata

La fornitura si intende di durata annuale.

Alla scadenza la fornitura si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo.

Articolo 6 – Cessazione

Determinano cessazione della fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva i seguenti casi:

- Morosità per mancato pagamento delle fatture;
- Richiesta da parte dell'intestatario delle fatture: in questo caso l'Ufficio Tributi, o in

alternativa da un concessionario incaricato, riceve la richiesta e la trasmette al Settore Tecnico che provvede alla cessazione della fornitura di energia elettrica della lampada in questione; il canone cessa dal giorno in cui viene fatta richiesta di disdetta.

- Spostamenti delle salme o dei resti mortali: il Settore Tecnico comunica all'Ufficio Tributi, o in alternativa da un concessionario incaricato, gli spostamenti con le relative date di effettuazione, in modo che la cessazione del canone decorra da tale data.

Articolo 7: Realizzazione Impianti:

Gli allacciamenti vengono eseguiti direttamente ed esclusivamente da personale del Comune di Fanano, o in alternativa da un concessionario incaricato.

Articolo 8: Divieti e Competenze:

L'utente non potrà eseguire modifiche, alterazioni o allacciamenti di sorta all'impianto se non avvalendosi dell'opera esclusiva del personale comunale.

E' fatto divieto a chiunque di asportare, modificare o manomettere gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere o subaffittare la corrente e comunque eseguire qualsiasi opera che possa, in qualunque modo, apporre variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento del danno provocato fatte salve le eventuali azioni di natura penale o civile.

È di esclusiva competenza del Comune, o in alternativa da un concessionario incaricato, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;

La sostituzione della lampadina esaurita: la verifica e la sostituzione della lampadina sono eseguiti a cura e spese del Comune.

È di competenza dell'utente la comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto; la comunicazione tempestiva agli uffici comunali, o in alternativa al concessionario incaricato, di ogni variazione del proprio domicilio presso il quale desidera ricevere la fattura, il bollettino di pagamento ed ogni eventuale comunicazione.

Articolo 9: Responsabilità

Il Comune di Fanano non assume responsabilità per le eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal fornitore di energia elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, da riparazioni alla rete, da incendi e da ogni fatto imprevedibile dipendente da terzi. In tutti questi casi l'utente non potrà pretendere rimborsi o riduzioni del canone di abbonamento.

Articolo 10 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'applicazione delle norme del presente regolamento si farà riferimento alle norme in materia del Codice Civile.